



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ORIGINALE

N°6 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA. ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la partecipazione della dr.ssa Desy Zonta nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	Presente	FRISON Bertilla	Presente
CUMAN Nicola	Assente	FANTINELLI Debora	Presente
CARON Giacinto	Assente	BERTOLLO Alessandro	Presente
PARISE Mario	Presente	GUADAGNINI Dario	Presente
ROMAN Aurora	Presente	BERTOLLO Michele	Presente
BERTOLIN Daniele	Assente		

Presenti 8

Assenti 3

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. 133/2008, prevede che *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- l'art. 3, comma 56 della citata L. 244/2007 stabilisce che *"... Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali"*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2012 è stato approvato il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, che al capo V disciplina, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010, n. 122 *"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ... non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009"*;
- il comma 1 dell'art. 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 prevede che *"... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4.2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro"*;

Richiamato il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 68/2011, con cui sono definiti i concetti di incarichi di "studio" e "consulenza" (*"Al fine di cogliere nel concreto i confini della summa divisio tra attività ricomprese ed escluse dall'alveo dell'art. 6 comma 7 di n. 78/2010, il Collegio rammenta che la giurisprudenza contabile (sin dalla deliberazione SS.RR. in sede di controllo n. 6 del 15 febbraio 2005) ha fornito un'articolata definizione degli istituti oggetto del limite di spesa: per gli incarichi di studio il riferimento è all'articolo 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta espositiva della soluzione proposta al fine di orientare la successiva attività dell'ente, mentre le consulenze si sostanziano nella richiesta di parere ad un esperto esterno. Queste ultime possono assumere un vario contenuto (ad es. soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie e contabili), sfociando anche in valutazioni, espressioni di giudizi e supporti specialistici"*);

Considerato che tali prestazioni relative ad incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze consistono in prestazioni che richiedono rilevante professionalità e specializzazione, in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati, oppure sia accertata la carenza di personale interno, possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per:

- attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (a titolo di esempio -incarichi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ...);
- il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente (azione o difesa), obbligazione ex lege (v. parere n. 7 del 14.09.2009 Corte dei Conti Veneto - sezione di controllo);
- progettazione e attività tecniche connesse con la realizzazione di opere pubbliche (progettazione preliminare, definitiva e d'esecutiva di lavori, direzione dei lavori, supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento) contemplati nel D.Lgs. 50/2016;

Atteso che, allo stato, non è rilevabile per l'anno 2023 l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza per i quali sia necessario acquisire dall'esterno le necessarie competenze, nella contestuale impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 20 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per gli anni 2023-2025 ed i relativi allegati;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, per quanto esposto nelle premesse, il programma delle collaborazioni autonome per l'anno 2023 di contenuto negativo, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che in caso sopravvenuta necessità di procedere al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nei limiti, criteri e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale, si provvederà alla variazione del programma di cui al superiore punto 1) nei limiti di spesa stabiliti dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dal comma 1 dell'art. 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
3. di dare atto che il presente provvedimento non riguarda gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge né riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio (azione e difesa) ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Relaziona il Sindaco che illustra brevemente l'argomento;

In assenza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto nelle premesse, il programma delle collaborazioni autonome per l'anno 2023 di contenuto negativo, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che in caso sopravvenuta necessità di procedere al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nei limiti, criteri e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale, si provvederà alla variazione del programma di cui al superiore punto 1) nei limiti di spesa stabiliti dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dal comma 1 dell'art. 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
3. di dare atto che il presente provvedimento non riguarda gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge né riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio (azione e difesa) ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VENDRAMIN Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario
Zonta Desy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.